



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso-reclamo numero di registro generale 7363 del 2014, proposto dal Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola - Snals, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Mirengi e Stefano Viti, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;

*contro*

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*per la declaratoria di nullità e per l'annullamento*

della nota del Direttore generale (dott.ssa Carmela Palumbo) per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. prot. 10452.21-10-2015, con cui, nella qualità di sostituto del commissario ad acta, il medesimo direttore ha comunicato di “avere dato esecuzione alla sentenza in oggetto, mediante la definizione di due schemi di regolamento, integrativi dei due regolamenti del 15 marzo 2010 nn. 87 e

88, riguardanti, rispettivamente, gli istituti professionali e gli istituti tecnici” mediante “l’avvio dell’iter formale di adozione dei suddetti regolamenti..., indirizzando all’Ufficio legislativo e al gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca il testo dei due sopraindicati schemi”;

di ogni altro atto presupposti, connesso e consequenziale;

nonché per l’accertamento che la predisposizione di schemi di regolamento non costituisce ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3527/2013 come prescritto dalla successiva sentenza n. 6438/2015;

per la determinazione delle dovute e corrette modalità di esecuzione del giudicato predetto e comunque per l’adozione delle necessarie misure compulsive e/o sostitutive dirette a ottenere il ripristino, fino alla rinnovazione degli atti impugnati, dei quadri orari vigenti prima dell’adozione degli atti annullati con la sentenza della cui esecuzione si tratta;

nonché per decidere sull’istanza del Commissario ad acta, depositata il 9 dicembre 2015, di proroga del termine di novanta giorni assegnato per provvedere all’esecuzione del giudicato secondo i principi riportati nella sentenza n. 6438/2015 fissando un ulteriore termine.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l’istanza di proroga dei termini da parte del Commissario ad acta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Con ricorso n. 5836/2010 il Sindacato Snals presentava rituale ricorso chiedendo l'annullamento degli atti con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca aveva ridefinito l'orario complessivo per le classi seconde e terze degli istituti professionali nonché delle classi terze e quarte degli istituti tecnici per l'anno scolastico 2010/2011, in pretesa attuazione dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 fissando i criteri di individuazione delle discipline soggette alla riduzione di orario.

Con la sentenza n. 3527 depositata il 9 aprile 2013 la Sezione accoglieva il ricorso e annullava i seguenti provvedimenti:

il d.P.R. n. 87/2010, nella parte in cui, all'art. 5, comma 1, lettera b), determinava, senza indicazione di alcun criterio, l'orario complessivo (ridotto) di insegnamento per gli istituti professionali;

il d.P.R. n. 88/2010, nella parte in cui, all'art. 5, comma 1, lett. b), determinava, senza indicazione di alcun criterio, l'orario complessivo (ridotto) di insegnamento per gli istituti tecnici;

il decreto interministeriale n. 61/2010, nella parte in cui, nelle premesse, all'art. 1 e alle tabelle allegate, individuava le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti tecnici;

il decreto interministeriale n. 62/2010, nella parte in cui, nelle premesse, all'art. 1 e alle tabelle allegate, individuava le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti professionali;

i decreti interministeriali nn. 95 e 96 del 2010, nelle parti in cui confermavano le riduzioni di orario dei due decreti interministeriali predetti.

In particolare la sentenza del T.A.R. del Lazio evidenziava l'illogicità e l'incongruità dell'azione amministrativa perché esercitata *“in assenza di un criterio discrezionale in base al quale enucleare le materie da penalizzare, criterio che non appare in nessuno dei provvedimenti impugnati”*.

Con riferimento specifico ai decreti nn. 61, 62, 95 e 96 del 2010, il Tribunale riteneva violati i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà poiché i decreti omettevano di individuare i criteri in base ai quali, nell'ambito delle varie materie professionalizzanti che caratterizzano i diversi curricula degli istituti tecnici e professionali, siano individuate quelle ritenute dall'amministrazione suscettibili di riduzione piuttosto che altre.

La sentenza passava in giudicato.

Lo Snals, considerato che l'amministrazione continuava a dare esecuzione alle disposizioni amministrative annullate dalla sentenza del T.A.R., notificava al M.I.U.R., in data 6 marzo 2014, un atto di significazione e diffida con il quale diffidava l'amministrazione dal dare esecuzione alle disposizioni annullate dalla sentenza n. 3527/2013, nonché dall'assumere le medesime disposizioni a presupposto di emanandi atti amministrativi;

Inoltre diffidava il M.I.U.R. a ripristinare la situazione ordinamentale previgente all'annullamento degli atti impugnati e ad emanare atti attuativi e coerenti con le prescrizioni del T.A.R. in vista del successivo anno scolastico.

Poiché il M.I.U.R. non dava corso alla diffida ma continuava a volere applicare, anche per l'anno scolastico 2014/2015, le riduzioni introdotte dai provvedimenti annullati dal T.A.R. (con nota n. 891/2014), il sindacato ricorrente proponeva azione per l'ottemperanza della sentenza citata, previo annullamento della predetta nota del M.I.U.R. n. 891/2014.

Il ricorso era deciso con la sentenza n. 6438 del 5 maggio 2015, con la quale veniva annullata la nota del M.I.U.R. n. 891/2014 e il Tribunale ordinava all'amministrazione di provvedere alla completa esecuzione della sentenza n. 3527/2013, rinnovando gli atti impugnati in senso conforme alle indicazioni della motivazione del "decisum" del Giudice. Nel contesto della sentenza era nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un suo delegato, per l'ipotesi di perdurante mancata esecuzione della sentenza.

Il Prefetto di Roma delegava i compiti del Commissario ad acta al Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del M.I.U.R., dott.ssa Carmela Palumbo, la quale, in data 21 ottobre 2015, comunicava di *“avere dato esecuzione alla sentenza in oggetto, mediante la definizione di due schemi di regolamento, integrativi dei due regolamenti del 15 marzo 2010, nn. 87 e 88, riguardanti, rispettivamente, gli istituti professionali e gli istituti tecnici”*.

Il Commissario ad acta, in particolare, comunicava di avere *“disposto... l'avvio dell'iter formale di adozione dei suddetti regolamenti (che prevede la proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la preliminare e conclusiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari competenti, la successiva emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e la conclusiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), indirizzando all'Ufficio legislativo e al Gabinetto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il testo dei due sopraindicati schemi”*.

Con il ricorso in epigrafe si chiede l'annullamento della nota del Commissario ad acta, che non potrebbe, comunque, essere considerata adempimento delle due sentenze del T.A.R. del Lazio, soprarichiamate, e la determinazione delle dovute e corrette modalità di esecuzione del giudicato.

D'altro canto il Commissario ad acta ha chiesto la proroga del termine originario di 90 giorni assegnatole dal T.A.R. con la sentenza n. 6438/2015 per provvedere all'esecuzione del giudicato.

La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 14 gennaio 2016.

1. Occorre in primo luogo vagliare la domanda di annullamento proposta dal sindacato Snals in ordine alla nota n. prot. 10452.21-10-2015 del Direttore generale (dott.ssa Carmela Palumbo) per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Parte ricorrente opina che la predisposizione degli schemi di regolamenti e l'avvio dell'iter formale per la loro approvazione non concretizza la dovuta esecuzione alla

sentenza del T.A.R. del Lazio, correndo l'obbligo per il commissario di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi sottesi alla rinnovazione del procedimento in ossequio agli effetti conformativi della sentenza, e soprattutto, comunque, di ripristinare in ragione degli effetti caducanti della sentenza e nelle more della emananda regolamentazione, l'operatività dei quadri orari di insegnamento previgenti alle disposizioni annullate.

1.1. Con riferimento alla domanda di annullamento della nota del Commissario ad acta sopra citata, il Collegio ritiene che il petitum non sia ammissibile, posto che la nota citata va letta in coordinamento con l'istanza presentata a questo Tribunale nella quale si chiede una proroga del termine originariamente previsto per la conclusione dell'iter che conduce alla formale approvazione dei due schemi di regolamento. La nota del commissario di cui si chiede l'annullamento non è pertanto autonomamente impugnabile, in quanto non costituisce atto conclusivo di un procedimento, ma mira a dare conto dell'opera finora condotta dal commissario per dare ottemperanza alle sentenze del T.A.R. del Lazio sopra richiamate.

2. Il ricorrente chiede che vengano accertate le dovute e corrette modalità di esecuzione del giudicato anche mediante determinazione del contenuto del provvedimento.

A tale proposito, il Collegio ritiene che, nelle more dell'approvazione definitiva dei due regolamenti che dovrebbero dare concreta e corretta esecuzione al giudicato n. 3527/2013, l'amministrazione non possa non ripristinare per i futuri anni scolastici la situazione ordinamentale degli Istituti tecnici e professionali antecedente all'annullamento delle disposizioni oggetto della pronuncia sotto il profilo della consistenza delle ore di insegnamento.

Sotto questo profilo, il ricorso è fondato e deve essere ordinato al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di conformarsi alla sentenza del T.A.R. in data 8 aprile 2013 n. 3527, come del resto già aveva statuito la sentenza, pronunciata in sede di giudizio di ottemperanza, in data 5 maggio 2015 n. 6438.

3. Il Collegio deve inoltre decidere sull'istanza di proroga dei termini presentata dal Commissario ad acta il 9.12.2015.

Il Commissario - premesso di avere predisposto i due schemi di regolamento, uno per gli Istituti tecnici e l'altro per gli Istituti professionali, con i quali sono indicati i criteri posti a base della definizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle due tipologie di Istituti, di avere disposto contestualmente l'avvio dell'iter formale di adozione dei regolamenti attraverso l'invio dei testi all'Ufficio legislativo e al Gabinetto del Ministro competente, di avere inoltrato in data 2 dicembre 2015 al Ministero dell'economia e della finanze una compiuta valutazione di ordine finanziario circa la neutralità dei criteri indicati nei due schemi di regolamento, così come richiesta dal MEF il 2 ottobre 2015 - chiede la proroga del termine per la conclusione dell'incarico in considerazione dell'iter di adozione dei due regolamenti che prevede ancora gli ulteriori passaggi prescritti dall'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (proposta del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia, due deliberazioni del Consiglio dei Ministri, Passaggio in Conferenza unificata e parere del Consiglio di Stato, nonché della Commissioni parlamentari competenti, successiva emanazione del d.P.R. e pubblicazione in G.U.).

3.1. Il Collegio ritiene che la richiesta del Commissario ad acta sia da accogliere in considerazione dei plurimi adempimenti a cui lo stesso deve soprintendere e che sono stati analiticamente descritti nella nota contenete la richiesta di proroga del termine.

4. Il ricorso deve essere parzialmente accolto in ragione delle sopraesposte considerazioni.

4.1. In considerazione del mancato adempimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a quanto stabilito dalle sentenze della Sezione (sia in sede di annullamento sia in sede di ottemperanza) con il ripristino consequenziale degli orari scolastici precedenti rispetto ai provvedimenti annullati dalla sentenza n. 3527/2013, le spese del presente giudizio sono poste a carico

dell'amministrazione, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione.

Accoglie la richiesta del Commissario ad acta di proroga del termine, al fine di dare compimento agli adempimenti a cui il medesimo sovrintende allo scopo di concludere l'iter per la definitiva approvazione dei due regolamenti.

Condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)